

	Comune di Grottaferrata	REP. N.
	Città Metropolitana di Roma Capitale)	DEL
	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI	
	CIMITERIALI E CONCESSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	
	IMPORTO € OLTRE I.V.A.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemiladiciassette, addì xxxxxxx del mese di xxxxxx nella residenza	
	Comunale, innanzi a me Dott.ssa Segretario Generale del	
	Comune di Grottaferrata, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica	
	amministrativa nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti	
	unilaterali nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del	
	D.Lgs 18.08.2000, n. 267, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori	
	interventuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di	
	rinunciarvi, sono personalmente comparsi:	
	- nato/a a il, C.F.,	
	che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e	
	nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di	
, con sede a Grottaferrata in Piazzetta E. Conti snc C.F.,	
	nel prosieguo denominato "Comune".	
	- nato/a a il, C.F.,	
	residente a (.....), Vian....., nella sua qualità di	
 della con sede legale d	
 in Via n., C.F./P.I.V.A. di	
	seguito nel presente atto denominato "contraente" o "appaltatore",	
	comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono	

personalmente certo.

PREMESSO

Che con Determinazione Dirigenziale n. del, a seguito di gara con procedura ordinaria, il servizio in oggetto è stato affidato alla impresa, con sede legale a in Via, n.,

Che si è dato avvio al suddetto servizio in data, come risulta da verbale di avvio del servizio del redatto ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 (*eventuale*);

Che ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 si rende comunque necessario sottoscrivere il contratto d'appalto in relazione ai servizi affidati;

Che, nella qualifica su indicata, con la firma del presente atto dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;

TUTTO CIO' PREMESSO

Che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e durata del contratto

Il Comune conferisce all'impresa, che accetta senza riserva, l'affidamento del “*Servizio di gestione asilo nido comunale*” .

L'appalto per il servizio di cui al presente contratto avrà durata pari a 18 mesi decorrenti dalla data del 1 gennaio 2019 al 31 luglio 2020 salvo le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dalla Legge e dal Codice Civile.

Il contraente si impegna all'espletamento del suddetto servizio alle condizioni di

cui al presente contratto.

Le inadempienze od omissioni del contraente saranno soggette alle penali di cui alla vigente normativa.

Articolo 2 - Norme regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

a) i documenti di gara;

b) il capitolato speciale d'appalto;

b) l'offerta tecnica del contraente;

c) il DUVRI;

d) le polizze di garanzia previste dal D. Lgs. n. 50/2016.

Le parti dichiarano che hanno sottoscritto i documenti sopra elencati dalla lettera b) alla lettera d) che poi sono stati depositati agli atti del Comune.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e in particolare:

- il D. Lgs. n. 50/2016;

- il D.P.R. n. 207/2010 ed il D.M. n. 145/2000, per la parte ancora vigente;

- il D. Lgs. n. 81/2008;

- il D.M. n. 152/2006;

- i regolamenti comunali comunque applicabili ai servizi oggetto dell'appalto, in particolare il regolamento dell'asilo nido comunale, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 2 aprile 2009, reperibile sul sito

istituzionale.

Articolo 3 - Corrispettivo

L'importo contrattuale ammonta ad € (.....)
oltre I.V.A. nella misura di legge, di cui € 1.000,00 (mille/00) per i costi delle
misure di sicurezza legate all'eliminazione dei rischi legati alle attività interferenti,
come specificato nel DUVRI , parte integrante del presente contratto.

L'importo contrattuale è fisso ed invariabile, fatte salve le disposizioni di cui
all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e la rivalutazione ISTAT a partire dal secondo
anno educativo del servizio.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in conformità alle disposizioni dell'art.
32, comma 14, del Codice.

Articolo 4 – Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di
pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

L'appaltatore dichiara che il/la Sig./Sig.ra ,
nato/a il C.F.: , è
autorizzato/a a riscuotere, ricevere e quietanzare, con firma disgiunta, la somma
ricevuta in conto a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito
preventivamente riconosciuti dal Comune (gli atti da cui risulta tale designazione
che, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale
del presente contratto).

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere
e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo
106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n.

52, nel rispetto delle condizioni stabilite nelle citate norme.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al comune per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 3 verrà effettuato mensilmente previo accertamento di regolarità del servizio svolto da parte del R.U.P.

La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. Le parti danno atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 del D.L. n. 66 /2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2014 e del D.M. n.55/2013, che il codice univoco ufficio per la ricezione delle fatture elettroniche, inerente al presente contratto è il seguente: BBG62U.

I termini di verifica delle prestazioni ed i termini di pagamento del corrispettivo sono quelli indicati dal D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. Il pagamento del corrispettivo è comunque subordinato alla verifica della sussistenza del requisito di regolarità contributiva in capo all'appaltatore ed agli eventuali subappaltatori ed all'eventuale applicazione delle disposizioni dell'art. 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 5. Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore – Clausola sociale

Nell'esecuzione dei servizi affidati l'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi contenuti nei documenti di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto; egli è tenuto, altresì, al rispetto delle disposizioni normative comunque applicabili ai servizi ed alle prestazioni affidate.

In quanto servizi ad alta intensità di manodopera, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs.vo del 18 aprile 2016, n.50, l'appaltatore è tenuto al riassorbimento del personale impiegato, in applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs.vo 15 giugno 2015, n. 81. In applicazione delle disposizioni dell'art. 50 del Codice, è fatto obbligo all'appaltatore di assumere prioritariamente gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzativo o di manodopera previste (Cons. Stato sez. III, n. 5598/2015 e sez. V sentenza n. 2637 del 26.05.2015, Tar Toscana sentenza n. 231 del 13.02.2017).

L'appaltatore, altresì, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.

L'appaltatore, infine, è responsabile in solido verso la stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Articolo 6. Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs n. 81/2008; l'appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze degli

eventuali subappaltatori.

In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.

Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo 7. Penali

Le penali per eventuali inadempienze contrattuali sono previste dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'importo delle eventuali penali verrà detratto in occasione del primo pagamento utile a favore dell'appaltatore.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che l'applicazione non è imputabile a fatti e circostanze legate all'operato dell'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del Comune.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile del Servizio su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto e l'organo di collaudo, ove costituiti.

Articolo 8. Recesso e Risoluzione

Il presente contratto potrà esser risolto nelle forme previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e nelle ipotesi di cui alla legge n. 136/2010, nonché in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.

Il presente contratto può essere risolto, infine, previa formale costituzione in mora, in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

La Stazione Appaltante, infine, ha facoltà di risolvere il presente contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del servizio;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio ;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte del contraente senza giustificato motivo;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 9. Garanzia definitiva

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante garanzia fideiussoria n.....
rilasciata dalla agenzia, per un

importo di € (.....) pari al ... dell'importo di contratto, Iva esclusa, *(eventuale) beneficiando delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.*

Ai sensi dell'art. 93, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni, essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

La cauzione definitiva deve permanere fino al termine del servizio affidato con il presente contratto. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del contraente. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal contraente per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nel servizio.

Il Comune può richiedere al contraente la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui pagamenti da corrispondere al contraente.

La garanzia è valida fino all'emissione del certificato di verifica delle prestazioni di cui all'art. 102 del Codice o, comunque, fino all'avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione del contratto e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 10. Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque

ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

Articolo 11. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

Il contraente è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio ed è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 12. Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi dell'art. 91, comma 1 – lett. a), del D. Lgs. n. 159/2011 in relazione al presente contratto è stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 e comma 4, del medesimo Codice rilasciata dal Ministero dell'Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia con nota prot. n del, acquisita al protocollo del Comune in data al n e conservata agli atti dell'Ufficio da cui risulta che, in relazione al Contraente, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

(oppure, in alternativa)

Ai sensi dell'art. 91, comma 1 – lett. a), del D. Lgs. n. 159/2011 in relazione al presente contratto con nota prot. n del è stata richiesta al Ministero dell'Interno – Banca Dati Nazionale Unica della

Documentazione Antimafia l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 e comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011. Essendo spirato, senza alcun riscontro, il termine di cui all'art. 92, comma 2, del medesimo D. Lgs.n. 159/2011 si procede alla stipula del presente contratto avvalendosi della facoltà concessa dal comma 3 del medesimo art. 92.

Il presente contratto, pertanto, è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate, successivamente alla stipulazione del contratto stesso, informazioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 159/2011 in materia di legislazione antimafia. Il Contraente si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto/subaffidamento, o in eventuali altri subcontratti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto/subaffidamento, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto/subaffidamento, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalle competenti Autorità, successivamente alla stipulazione del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

La risoluzione contrattuale disposta ai sensi del comma precedente, lascia impregiudicato il diritto al pagamento del valore dei servizi già eseguiti ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 13. Tracciabilità dei flussi finanziari.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al rapporto contrattuale in oggetto, il contraente indica fin d'ora il conto corrente dedicato per i movimenti finanziari relativi al servizio di cui assume l'onere che è il seguente:

.....

Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all'Ente e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 14. Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e delle altre norme di legge in materia di contratti pubblici.

Articolo 15. Controversie

Le controversie tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, non risolte con accordo bonario, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al Foro di Velletri. E' esclusa, pertanto, la clausola arbitrale.

Articolo 16. Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio a Grottaferrata, in via n, presso

Articolo 17. Spese e registrazione

Il presente contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa, dinanzi al sottoscritto Segretario Generale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di prestazione di servizi

assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 18. Tutela della privacy

Tutti i componenti, previa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione di dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Articolo 19. Rinvio

Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di legge applicabili, con particolare ma non esclusivo riferimento al D. Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente, al D. Lgs. n. 81/2008, al D. Lgs. n. 152/2006, al vigente Regolamento di asilo nido comunale, alle disposizioni ed indicazioni impartite dall'ANAC, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, ai regolamenti comunali vigenti o che saranno emanati nel corso dell'affidamento, alle ordinanze comunali, agli ordini ed alle direttive impartite dal competente ufficio comunale e dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Si rinvia inoltre, per quanto ivi non previsto, alla documentazione di gara ed ai relativi allegati, al DUVRI ed all'offerta dell'appaltatore, che – sottoscritti dalle parti – risultano depositati in atti ed i cui contenuti vengono considerati, a tutti gli effetti di legge, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, scritto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia composto da pagine, letto alle parti che, a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed

in segno di accettazione con me lo sottoscrivono in modalità di firma digitale.

Io sottoscritto Segretario Generale rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati nel presente atto sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 82/2005 e successive modificazioni.

Il

..... ..

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Il Segretario Generale

.....

(f.to digitalmente)